

**Decreto federale
sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio
all'estero nell'ambito dell'operazione NAVFOR Atalanta
dell'Unione europea**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge federale del 3 febbraio 1995¹ sull'esercito e sull'amministrazione militare;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 aprile 2009²,

decreta:

Art. 1

L'impiego di un effettivo massimo di 30 militari in servizio d'appoggio alla protezione di navi del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite e di navi mercantili svizzere nell'ambito dell'operazione multinazionale NAVFOR Atalanta dell'Unione europea è approvato.

Art. 2

La durata dell'impiego è limitata al 30 giugno 2010.

Art. 3

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere l'accordo di partecipazione all'operazione Atalanta con l'Unione europea e gli accordi internazionali necessari all'esecuzione di tale accordo.

Art. 4

Il Consiglio federale può decidere in qualsiasi momento di porre fine all'impiego. Ne informa le Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza delle due Camere conformemente agli articoli 150 e 152 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento.

Art. 5

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS **510.10**

² FF **2009** 3899

³ RS **171.10**

